



COMUNE DI NOGAROLE VICENTINO

PROVINCIA DI VICENZA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione ordinaria - Seduta pubblica di 1^a convocazione

Numero del Registro	Data	Numero Protocollo
24/2014	31.07.2014	

OGGETTO: Imposta Unica Comunale - I.U.C, componente TASI.
Determinazione delle aliquote per l'anno 2014.

L'anno duemilaquattordici, il giorno trentuno del mese di luglio, alle ore 20:00, nella sala consiliare del palazzo municipale, per convocazione con avvisi del Sindaco, prot. n. 2679 del 25/07/2014, tempestivamente notificati, si è riunito il Consiglio comunale in seduta pubblica di prima convocazione.

All'appello nominale risultano presenti (P) e assenti (A) i signori:

1) Bauce Romina	P
2) Corato Enrico	P
3) Cosaro Daniele	A
4) Nardi Diego	P
5) Mastrotto Erica	P
6) Dulmieri Manuel	P
7) Tiozzo Samantha	P
8) Dal Lago Federico	P
9) Dalla Benetta Massimo	P
10) Mastrotto Donato	A
11) Bauce Denis	P

Presiede il Sindaco Bauce Romina

Partecipa il Segretario comunale Pasquale Finelli

Il Presidente, constatata la legalità della riunione, invita il Consiglio a trattare l'argomento segnato in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al comma 639, l'istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- l'imposta unica comunale si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- i commi 669 e 671 della predetta Legge prevede che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e risulta dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669;
- i commi 675 e 676 prevedono che la base imponibile della Tassa è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) e che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento ai sensi del comma 677. Il comune può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile e che per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;
- il comma 681 che stabilisce la percentuale del tributo, complessivamente dovuto che spetta all'occupante (dal 10 al 30 per cento) e quella che spetta al possessore, qualora si tratti di due soggetti diversi;
- il comma 702 dell'art. 1 della L. 147/2013 che salvaguarda la disciplina dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, relativo alla materia della potestà regolamentare dei Comuni;

Tenuto conto del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Regolamento IUC (Imposta Unica Comunale), approvato con precedente deliberazione consiliare, in data odierna, in vigore dal 1 gennaio 2014, e delle sue componenti;

Rilevato che con precedente deliberazione consiliare, in data odierna, sono state determinate per l'anno 2014 le aliquote e le detrazioni d'imposta IMU nelle seguenti misure:

- aliquota 0,40% per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze;
- aliquota 0,80% per cento per tutti gli altri fabbricati, aree edificabili;
- detrazione Euro 200,00 a favore dei soggetti passivi persone fisiche che unitamente al proprio nucleo familiare risiedono anagraficamente e dimorano abitualmente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale riferita alle categorie catastali A1 – A8 – A9;
- per l'anno 2014, risultano assimilate all'abitazione principale le seguenti fattispecie:
 - 1) le abitazioni di anziani o disabili ricoverati in modo permanente in istituti di ricovero o sanitari, purchè non locate;

- 2) l'unità immobiliare posseduta in Italia da cittadini italiani non residenti, purché non locata;

Dato atto che, ai sensi del comma 677 dell'art. 1 della legge 147/2013, per l'anno 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille e che per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011;

Rilevato che, ai sensi dei commi nn. 707 e 708 dell'art. 1 della L. n. 147/2013, la componente IMU della I.U.C a decorrere dall'anno 2014 non si applica:

- all'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni;
- alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;
- ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

Rilevato che

- il comma 683 della predetta Legge 147/2013 prevede che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili individuati con l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;
- per servizi indivisibili s'intendono i servizi, prestazioni, attività ed opere forniti dal Comune a favore della collettività, non coperte da alcun tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente sull'intera collettività del Comune senza possibilità di quantificare specifica ricaduta e beneficio a favore di particolari soggetti. I servizi indivisibili e la previsione di costo, per ciascuno di essi, per l'anno 2014, sono elencati nell'allegato A) al presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale;

Ritenuto di applicare, per l'anno 2014, le seguenti aliquote:

aliquota TASI ordinaria nella misura di 0,25 punti percentuali per:

- a) abitazioni principali, loro pertinenze e abitazioni ad esse assimilate.

Per l'anno 2014 sono state previste le seguenti assimilazioni:

- le abitazioni di anziani o disabili ricoverati in modo permanente in istituti di ricovero o sanitari, purché non locate;
- l'unità immobiliare posseduta in Italia da cittadini italiani non residenti, purché non locata;

- b) abitazioni principali classificate categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- c) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- d) fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni;
- e) casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- f) unica unità immobiliare posseduta, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica
- g) detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e nella quale il contribuente, **unico occupante**, abbia la propria residenza anagrafica pari a Euro 50,00;
- h) ulteriore detrazione di Euro 50,00 per ogni figlio fiscalmente a carico residente con il nucleo familiare di appartenenza, fino al raggiungimento di 26 anni di età;

aliquota TASI ridotta nella misura di 0 punti percentuali per:

- a) tutti i fabbricati, aree edificabili e terreni assoggettati ad aliquota IMU del 0,80%;
- b) fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;
- c) ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

Considerato che il comma 688 della L. 147/2013 prevede che il Comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI ed è comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno;

Ritenuto di determinare le seguenti rate e scadenze del Tributo sui servizi indivisibili (TASI):

- prima rata da versare entro il 16 giugno di ogni anno;
- seconda rata da versare entro il 16 dicembre di ogni anno;
- è possibile versare l'intero importo in un'unica soluzione entro la scadenza della prima rata;

Richiamati

- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388 del 23.12.2000 come modificato dall'art. 27, comma 8 della Legge n. 448 del 28 Dicembre 2001 che prevede: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali ... è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione";
- l'art. 1, comma 169, della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del Bilancio di Previsione;
- Il Decreto del Ministero dell'Interno del 18 luglio 2014, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali è stato da ultimo differito al 30 settembre 2014;
- il D. Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000 e s.m.i., con particolare riferimento all'art. 42 relativo alle competenze del Consiglio comunale;

Visto l'articolo 172 del Dlgs 267/2000;

ACQUISITI in calce alla presente deliberazione i pareri di regolarità tecnica e contabile previsti dall'art. 49, comma 1, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267;

Con n. 7 voti favorevoli e n. 2 astenuti (Dalla Benetta e Bauce D.) resi per alzata di mano,

DELIBERA

1. Di determinare, per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, per l'esercizio 2014, le seguenti aliquote dell'Imposta Unica Comunale – TASI:

aliquota TASI ordinaria nella misura di 0,25 punti percentuali per:

a) abitazioni principali, loro pertinenze e abitazioni ad esse assimilate.

Per l'anno 2014 sono state previste le seguenti assimilazioni:

- le abitazioni di anziani o disabili ricoverati in modo permanente in istituti di ricovero o sanitari, purchè non locate;
- l'unità immobiliare posseduta in Italia da cittadini italiani non residenti, purchè non locata;

b) abitazioni principali classificate categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

c) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

d) fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni;

e) casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

f) unica unità immobiliare posseduta, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica

g) detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e nella quale il contribuente, **unico occupante**, abbia la propria residenza anagrafica pari a Euro 50,00;

h) ulteriore detrazione di Euro 50,00 per ogni figlio fiscalmente a carico residente con il nucleo familiare di appartenenza, fino al raggiungimento di 26 anni di età;

aliquota TASI ridotta nella misura di 0 punti percentuali per:

a) tutti i fabbricati, aree edificabili e terreni assoggettati ad aliquota IMU del 0,80%;

b) fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;

c) ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

2. di dare atto che il gettito della TASI stimato in circa € 70.000,00 è destinato al finanziamento dei servizi indivisibili come elencati nell'allegato A) al presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale;

3. di determinare le seguenti rate di pagamento e relative scadenze:

- prima rata da versare entro il 16 giugno di ogni anno;

- □ seconda rata da versare entro il 16 dicembre di ogni anno;
- □ è possibile versare l'intero importo in un'unica soluzione entro la scadenza della prima rata;

4. di dare atto che per l'anno 2014 la TASI avrà una scadenza unica fissata per il 16 dicembre 2014 sulla base delle disposizioni Ministeriali per i Comuni che sono andati a rinnovo delle cariche amministrative nel corso del 2014;

5. di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa all'imposta unica comunale (IUC), al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, nonché inviata per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs n. 360/98.

Con successiva e separata votazione di n. 7 favorevoli e n. 2 astenuti (Dalla Benetta e Bauce D.), espressa per alzata di mano, ai sensi dell'art. 134 comma 4, del D.lgs. 267/2000, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di darvi esecuzione

Pareri ai sensi del d.lgs. 18.08.2000, n. 267, art. 49, comma 1°

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile.

Li, 24.07.2014

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 1°
Cosaro rag. Virgilio

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Bauce rag. Romina

IL SEGRETARIO COMUNALE
Pasquale dr. Finelli

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124, comma 1, D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

N. Reg. Pubbl. _____

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124, comma 1, del D.lgs. 267/2000, il giorno _____ rimanendovi per 15 giorni consecutivi.

IL MESSO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva il giorno _____ per decorrenza del termine di 10 giorni dalla data di pubblicazione.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Pasquale Finelli